

CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI CODOGNO



E
L'ENTE GESTORE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "P. ANDREOLI" DI
CODOGNO

L'Ente Comune di Codogno, in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____, stipula la presente convenzione con la Fondazione religiosa "Casa del sacro cuore", ente gestore della Scuola secondaria di primo grado "P. Andreoli" di Codogno.

In data _____, tra l'Ente COMUNE DI CODOGNO, con sede a Codogno in Via Vittorio Emanuele n° 4 - Codice Fiscale 02031600154, rappresentato dalla Responsabile del Servizio Istruzione Patrizia Bardi, nata a XXXXXXXX, residente in XXXXXX,

E

L'ente gestore Fondazione Religiosa casa del Sacro Cuore, Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, con sede a Lodi in via legnano 20 – C.F. 03275290157 – P.I. 09600360961, qui rappresentato da XXXXXXXX, nato a XXXXXX il XXXXXX – C.F. XXXXXXXX, in qualità di procuratore legale;

PREMESSO

Che è doveroso assicurare a tutti i bambini di Codogno in età scolare la concreta possibilità di frequentare la scuola secondaria di primo grado nel rispetto del diritto delle famiglie a libere scelte educative indipendentemente dalle loro condizioni economiche, utilizzando nel contempo tutte le risorse e le strutture esistenti e disponibili sul territorio, nello spirito e nella lettera dell'art. 42 D.P.R. 1977 n° 616;

CONSIDERATO

- che la Legge 3 febbraio 2006, n.27, conversione in legge decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 – Articolo 1-bis ha definito le norme in materia di scuole non statali;
- che la legge n. 62 del 10.3.2000 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" ha stabilito che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali, paritarie private e dagli enti locali;

- che la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario o secondario;
- che il Ministero della Pubblica Istruzione, così come previsto dal comma n. 636, art. 1 della legge 296/2006, definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri o i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado;
- che il Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008 disciplina le modalità procedurali per la domanda e il mantenimento della parità scolastica;
- che la legge Regionale n. 19 del 6 agosto 2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", così come modificata dalla Legge Regionale 31 marzo 2008, n. 6, riconoscendo la funzione sociale delle scuole dell'infanzia non statali e non comunali, senza fini di lucro, prevede la possibilità di sostenere l'attività, mediante interventi finanziari regionali, integrativi rispetto a quelli comunali e a qualsiasi altra forma di contribuzione prevista dalla normativa statale, regionale o derivante da convenzione, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie;
- Che la scuola secondaria di primo grado "P. Andreoli" di Codogno, svolge un servizio di pubblica utilità, educativo e sociale, a carattere popolare e senza fini di lucro;
- Che ha ottenuto il riconoscimento di scuola paritaria con D.M. n. 458 del 25/06/2010;
- Che ha una propria autonomia educativa ed organizzativa nel rispetto delle vigenti disposizioni ministeriali;
- Che la gestione partecipata di genitori ed insegnanti è assicurata in analogia con quanto previsto dal D. Leg. 16.04.1994 n° 297;

stipulano la seguente convenzione:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

La scuola "P. Andreoli" di Codogno con sede in via S.F. Cabrini 32 a Codogno e sede legale a Lodi in via Legnano 20, si impegna ad accogliere tutti i bambini aventi i requisiti prescritti dalle vigenti norme in materia di ammissione alla scuola secondaria di primo grado, indistintamente da sesso, cittadinanza ecc.

La scuola deve garantire opportunità di accesso ai corsi scolastici agli alunni/e residenti in Codogno, per i/le quali sia prodotta certificazione da parte dell'A.S.S.T. competente comprovante la necessità di assistenza educativa ai sensi della L. n 104/92 che sarà valutata da parte del Comune. In dipendenza dall'eventuale presenza di alunni portatori di handicap il Comune erogherà annualmente un contributo finalizzato come successivamente descritto.

In caso di eccedenza di richieste di iscrizione la scuola Andreoli si impegna a:

- definire criteri univoci e trasparenti per determinare la precedenza di ammissione in base agli indirizzi educativi di istituto, al piano educativo di Istituto e comunque insindacabili;
- agevolare i residenti nel territorio comunale.

ART. 3

La scuola Piera Andreoli attua le direttive fissate dalla Legge n. 53 del 28 marzo 2003 che ha articolato il sistema educativo di istruzione nella scuola dell'infanzia e nel ciclo primario o secondario.

ART. 4

La scuola Piera Andreoli determina la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, assicurando una durata non inferiore a quanto stabilito dalla normativa Regionale. L'orario di apertura giornaliera terrà conto delle esigenze espresse dalle famiglie.

ART. 5

Il personale educativo ed ausiliario addetto alla scuola è assunto e dipende ad ogni effetto dall'ente gestore della Scuola Piera Andreoli; il rapporto di impiego è regolato dal vigente Contratto Collettivo Nazionale stipulato tra i sindacati C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. e l'A.G.I.D.A.E.

ART. 6

Al personale educativo è riconosciuta l'autonomia didattica ed organizzativa nei termini con applicazione a tutto il personale delle normative contrattuali nazionali vigenti per la categoria ovvero, nel caso di Religiose/i, eventuali convenzioni con le Congregazioni.

ART. 7

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado possono usufruire del servizio comunale di trasporto scolastico, secondo il vigente Regolamento comunale, utilizzando le medesime fermate sul percorso annualmente formato sulla base delle richieste presentate dagli alunni della scuola statale.

ART. 8

Il servizio di mensa è gestito direttamente dalla scuola. La tabella dietetica dovrà essere approvata dall'Autorità competente in materia. Le tariffe mensa a carico delle famiglie saranno allineate a quelle fissate dal Comune per le scuole pubbliche.

ART. 9

In presenza di alunni portatori di handicap, la scuola Piera Andreoli presenterà richiesta dei contributi relativi ai costi di strumenti didattici differenziati previsti dalla giunta comunale nell'anno di riferimento, e/o di assistenza specifica ad personam. Il personale potrà esser reso disponibile direttamente dal Comune di Codogno, ovvero a richiesta essere assunto direttamente dalla scuola che, nel rispetto delle leggi vigenti, applicherà il C.C.N.L. In tal caso, il costo sostenuto dal Comune di Codogno verrà determinato sulla base del costo orario sostenuto nell'anno scolastico di riferimento per il servizio garantito nella scuola statale, secondo il monte ore fissato in base alla diagnosi funzionale predisposta dalle autorità competenti e comunque per le ore di servizio effettivamente svolte.

ART. 10

In seguito all'esecutività della presente convenzione la scuola Andreoli si impegna ad applicare il principio del contenimento delle rette di frequenza richieste alle famiglie.

ART. 11

Per garantire alle famiglie i cui figli frequentano la scuola "P. Andreoli" il diritto allo studio, il Comune verserà all'ente che ne ha la gestione un contributo annuo, assicurando allo stesso l'importo stanziato per consentire il diritto allo studio nelle istituzioni a conduzione statale.

ART. 12

Il Comune provvederà a versare un acconto pari al 50%, all'inizio dell'anno scolastico e a liquidare il saldo entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto relativo al contributo stesso.

Tale contributo è concordato in € 6.000.00 per ciascuno dei tre anni scolastici di validità della presente convenzione.

ART. 13

Le attività di verifica e controllo sul rispetto delle clausole della presente convenzione sono demandate ad apposita Commissione paritetica che sarà istituita con successiva deliberazione di Consiglio Comunale entro e non oltre il termine dell'anno scolastico 2019/2020

ART. 14

La presente convenzione ha validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

per la Scuola P. Andreoli

Il Procuratore Legale

per il Comune di Codogno

La Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione

Patrizia Bardi